



SERVIZIO  
SANITARIO  
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
COSENZA



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

UOC RISORSE UMANE  
risorseumane@pec.aspcs.gov.it

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI  
COSENZA



N. Prot. 0170086  
del 05/12/2017

Titolo/Classe/Sottocl.  
I 4 1

Al Personale Dipendente  
Asp Cosenza

**Oggetto: ritenuta del 2.50% sulla retribuzione - art. 12 D.L. n. 78/2010 convertito in legge 122/2010**

Considerato che stanno pervenendo numerosissime istanze peraltro avanzate su modulistica prestampata, tese ad ottenere una non meglio precisata "restituzione della cosiddetta ritenuta del 2,50% sulla retribuzione", si ritiene opportuno anche al fine di decongestionare gli uffici protocollo e risorse umane, precisare quanto segue:

come noto per il personale assunto successivamente al **1 gennaio 2001** con contratto a **tempo indeterminato** e per il personale assunto successivamente al **30 maggio 2000** con contratto a **tempo determinato** è previsto il nuovo regime di Trattamento di fine rapporto (TFR) in sostituzione del precedente Istituto del Trattamento di Fine Servizio (TFS).

Il vecchio istituto del TFS prevedeva per i dipendenti l'applicazione della ritenuta previdenziale pari al 2,5% dell'80% della retribuzione, mentre il nuovo regime del TFR prevede una contribuzione che resta totalmente a carico del datore di lavoro.

Al fine di assicurare *l'invarianza della retribuzione netta complessiva* e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti, il DPCM 20.12.1999 all'articolo 1 comma 3 prevede che la retribuzione lorda è ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente stabilisce un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul Trattamento di Fine Rapporto.

In altri termini, se così non fosse, l'effetto dell'abolizione del prelievo contributivo a carico del lavoratore avrebbe creato un incremento della retribuzione per i dipendenti in regime di TFR.

Mentre, in applicazione dell'articolo 1 comma 3 del citato DPCM 20 dicembre 1999, la retribuzione lorda è ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso.

**In definitiva, la percentuale di riduzione riportata sui cedolini dei dipendenti non si riferisce alla trattenuta a carico del lavoratore ai fini del TFR, bensì alla riduzione della retribuzione lorda pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso che, pertanto, non può formare oggetto di restituzione.**

Il Direttore Generale  
Dott. Raffaele Mauro